

Regolamento della federazione delle società scientifiche FERE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento operativo della Federazione, in attuazione dello Statuto, con riferimento agli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali non espressamente definiti nello stesso.

Art. 2 – Convocazioni e funzionamento degli organi

1. L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Presidente con almeno 20 giorni di anticipo, tramite comunicazione inviata per posta elettronica ai membri.
2. Le riunioni del Consiglio Federativo sono convocate di norma dal Presidente con almeno 10 giorni di anticipo, con le stesse modalità. In caso di motivata urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio con minore anticipo.
3. Le riunioni del Consiglio Federativo sono di norma presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento, delega uno dei presidenti delle società aderenti con funzioni di presidente vicario protempore.
4. Le riunioni possono svolgersi in presenza, online o in modalità mista, purché venga garantita la partecipazione attiva dei membri.
5. Le decisioni degli organi sono verbalizzate e custodite dal Coordinatore di cui all'Art.4 del presente Regolamento, che provvede alla loro archiviazione e condivisione con le società federate.

Art. 3 – Contributo al funzionamento

1. Il contributo al funzionamento è versato dalle società e altre organizzazioni nel rispetto degli statuti e dei regolamenti delle singole società che collaborano con la Federazione.
2. In caso di mancato contributo al funzionamento nei termini stabiliti il Consiglio Federativo delibererà le opportune misure.

Art. 4 – Il coordinatore

1. Il coordinatore è individuato tra i membri delle società/ organizzazioni aderenti su proposta congiunta dei Presidenti delle società scientifiche aderenti alla Federazione e approvato dal Consiglio.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Federativo, con funzioni consultive.
3. Coordina i processi organizzativi, la comunicazione, la segreteria e il supporto logistico della Federazione.

4. Cura l'attuazione operativa delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio Federativo e dal Presidente.
5. Può avvalersi del supporto esecutivo di uno staff operativo individuato in accordo con il Consiglio Federativo.
6. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 5 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è scelto tra i membri delle società/ organizzazioni aderenti ed è designato dal Consiglio Federativo con maggioranza qualificata (almeno 2/3 dei voti).
2. Partecipa come uditore alle riunioni del Consiglio Federativo, e dell'Assemblea.
3. Cura e gestisce il bilancio della Federazione in conformità alle indicazioni del Consiglio Federativo.
4. Redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini di legge
5. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 6 – Bilancio e rendicontazione

1. La gestione economica della Federazione è improntata a criteri di trasparenza, correttezza e responsabilità.
2. Il Tesoriere redige:
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - il bilancio preventivo per l'anno successivo.
3. Entrambi i documenti sono sottoposti al Consiglio Federativo, che li presenta all'Assemblea per la deliberazione definitiva.
4. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere presentati al Consiglio Federativo entro il 30 novembre di ciascun anno.
5. I fondi della Federazione sono depositati su un conto intestato alla stessa.
6. Ogni spesa deve essere autorizzata dalla Giunta, che delibera in coerenza con il bilancio approvato e le linee strategiche definite dal Consiglio Federativo.
7. Il Tesoriere presenta una relazione annuale di rendicontazione, allegata al bilancio consuntivo.
8. La Federazione può avvalersi di consulenti contabili esterni per la tenuta dei registri e la redazione dei bilanci, su deliberazione della Giunta.

Art. 7 – Collaborazioni operative

Il Consiglio Federativo può individuare, su proposta della Giunta, gruppi di lavoro o referenti per attività specifiche (convegni, pubblicazioni, relazioni istituzionali, attività di ricerca) anche tra non membri degli organi statutari.

Art. 8 – Modalità di comunicazione

Tutti gli organi della Federazione utilizzano strumenti digitali per lo scambio di informazioni, la convocazione delle riunioni e l'archiviazione dei verbali.


Art. 9 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. Le riunioni dell'Assemblea dei rappresentanti sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. In seconda convocazione, che può essere fissata non meno di 8 ore dopo per motivi di urgenza, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo statuto richiede una maggioranza qualificata.
3. Le riunioni del Consiglio Federativo sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa disposizione statutaria.
4. In caso di voto, i membri dell'Assemblea impossibilitati a partecipare alla seduta possono delegare un membro dell'Assemblea presente; ciascun membro può ricevere fino a una delega.
5. In caso di parità, si applica quanto previsto dallo statuto in merito al voto del Presidente.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni statutarie e, in via residuale, alle norme del Codice Civile.


Il Presidente SIRD Società Italiana di Ricerca Didattica
(documento di identità: CA90337VM)



Il Presidente SIPeS Società Italiana di Pedagogia Speciale
(documento di identità: AZ1774358)



Il Presidente SIREM Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale
(C.I. AX 5205217 CA scad. 09.12.2026)



Il Presidente CIRPED Centro Italiano di ricerca pedagogica
(documento di identità: CA 73610EJ)

